Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2018 05038/064
Area Partecipazioni Comunali
MP
3

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

6 novembre 2018

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI
Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Alberto SACCO - Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. APPROVAZIONE DEL VALORE DEGLI IMPIANTI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE. PRESA D`ATTO DEL DISACCORDO CON IL GESTORE USCENTE.

Proposta della Sindaca Appendino e del Vicesindaco Montanari.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 23/05/2000, n. 164 il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni; il succitato Decreto, in particolare, ha previsto la scadenza anticipata ope legis dei rapporti concessori in essere e l'obbligo di procedere all'affidamento del servizio, esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni. Inoltre il Decreto ha previsto che detti affidamenti debbono avvenire alla scadenza di un periodo transitorio disciplinato dall'art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 164/2000, dall'art. 1, comma 69 della Legge n. 239/2004 e dall'art. 23 della Legge n. 51/2006.

L'art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, introdotto in sede di conversione nella Legge n. 222/2007, e successivamente modificato con Legge n. 244/2007, intervenendo in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, ha demandato a successivi provvedimenti ministeriali:

- la definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, "i criteri di gara e di valutazione dell'offerta" (comma 1);
- l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali di utenza da individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente superamento della dimensione comunale delle gare di settore (comma 2).

I Ministeri per lo Sviluppo Economico e per i Rapporti con le Regioni hanno provveduto ad emanare i Decreti di competenza, la definizione degli ambiti è avvenuta con due decreti ministeriali:

- il D.M. 19.01.2011 (pubblicato nella G.U. del 31.03.2011 e in vigore dal 01.04.2011) che ha individuato il numero complessivo degli ambiti (n. 177), suddividendoli per ogni singola provincia ma senza ancora specificare i Comuni facenti parte di ciascun ambito;
- il D.M. 18.10.2011 (pubblicato nella G.U. del 28.10.2011 e in vigore dal 29.10.2011) che contiene invece l'elencazione di tutti i Comuni ricompresi in ciascun ambito.

Successivamente con D.M. n. 226/2011, pubblicato in G.U. il 27.01.2012, in vigore dal 11.02.2012 e modificato dal D.M. n. 106/2015, pubblicato in G.U. il 14.07.2015, è stato emanato il "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (...)", contenente articolata disciplina delle nuove gare d'ambito. Con tale decreto, inoltre, sono stati previsti i termini per bandire le gare di affidamento, termini modificati successivamente dal D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013, dal D.L. n. 145/2013, convertito nella Legge n. 9/2014, dal D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014, dal D.L. n. 192/2014, convertito nella Legge n. 11/2015, e infine dal D.L. n. 210/2015, convertito nella Legge n. 21/2016.

L'attuale gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Torino è effettuata da Italgas Reti Spa in base alla Convenzione rep. 92667/1969 del 09.04.1969 successivamente prorogata con la Convenzione 2169/2000 del 31.03.2000, e con atto rep. 2336/2000 fino al 31.12.2010 ed infine prorogata ope legis, come risulta da deliberazione di

Giunta Comunale (mecc. 2010 08888/064), fino al 31.12.2012 ovvero fino all'espletamento della gara d'ambito, conformemente alla normativa sopra citata nel frattempo intervenuta, che introduceva come sopra accennato un regime transitorio per le concessioni in atto.

Ai sensi dei citati DD.MM. 19.01.2011 e 18.10.2011, è stato individuato, tra gli altri, l'Ambito Torino 1 –di cui fanno parte oltre alla Città di Torino (cui è riconosciuto, ex art 2 D.M. n. 226/2011, il ruolo di Stazione Appaltante) anche i Comuni di Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivalta di Torino e Rivoli.

La Città di Torino in qualità di Stazione Appaltante, ha dato corso agli adempimenti previsti dal D.M. n. 226/2011 finalizzati allo svolgimento coordinato di funzioni tra i Comuni dell'Ambito che, in data 26.05.2017, hanno stipulato apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 30 TUEL, per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale in relazione all'Ambito Territoriale Torino 1 (Convenzione prot.nr. 2017-1662).

Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 164/00 e ss.mm.ii., comma 5 "ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo Gestore ai sensi del comma 8, dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del Decreto 226/2011, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all' articolo 4, comma 6 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

In attuazione dell'articolo 46-bis del Decreto-Legge n. 159/2007, il sopra citato decreto, n. 226 poi modificato dal D.M. 106 del 20/05/15, oltre a definire i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ha stabilito, all'art. 5, i termini e le modalità di calcolo del valore di rimborso al Gestore uscente.

Inoltre in attuazione dell'art. 4, comma 6 del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato approvato il Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 concernente le Linee Guida sui criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso.

Dagli atti concessori esaminati è risultato che la proprietà della rete e degli impianti del territorio del Comune di Torino è attribuita al Gestore uscente ad eccezione di un terreno di circa 685 mq su cui insiste la cabina ReMI.

La stazione appaltante con il supporto dell'advisor: Studio Fracasso s.r.l (individuato con procedura aperta nr. 8/2016 - contratto n. rep. 1931 del 13.10.2016) ha acquisito dal gestore uscente la documentazione individuata dagli articoli 4 e 5 di cui al D.M. 226/11 nonché quella prevista al capitolo 19 delle Linee Guida del 7 aprile 2014, comprensiva della valutazione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas con la determinazione del valore industriale residuo (VIR), al netto dei contributi pubblici e privati.

Dopo un'articolata istruttoria, così come risultante dalla documentazione agli atti della

Direzione Partecipazioni Comunali, non è stato raggiunto l'accordo sulla stima degli impianti di distribuzione del gas posti sul territorio del Comune di Torino e pertanto sul valore di rimborso degli stessi, in quanto:

- il gestore uscente, sulla base di una consistenza e degrado al 31.12.2015, ha individuato un importo di Euro 279.917.525,00, come VR (valore di rimborso) come da verbale di disaccordo in data 30.11.2017 allegato (**all. 1**);
- l'advisor incaricato, sulla base di una consistenza e degrado al 31.12.2015, ha individuato un importo di Euro 215.434.540,51, come VR (valore di rimborso) come da verbale di disaccordo in data 30.11.2017 allegato (**all. 1**).

A seguito di integrazioni documentali fornite dal gestore uscente nonché approfondimenti e tavoli tecnici di confronto tra le parti (l'ultimo in data 02.02.2018) è stata riesaminata la stima degli impianti:

- il gestore uscente ha fornito in data 09.07.2018 con nota prot. nr.18190 FIN 0001 una nuova perizia di stima individuando un importo di Euro 281.074.288,00 come VR (valore di rimborso) (**all. 2**);
- l'advisor incaricato ha fornito in data 07.08.2018 con nota prot. 621/000122G/BDV-EF una relazione integrativa contenente una nuova perizia di stima, individuando un importo di Euro 235.955.762,34, come VR valore di rimborso (**all. 3**). Gli scostamenti economici tra le valutazioni delle Parti sono dettagliati nella relazione integrativa redatta dall'Advisor (**all. 3**), qui vengono richiamati alcuni dei nuovi parametri introdotti dal Gestore nella versione di cui all'all. 2 e recepiti nella valutazione dell'Advisor di cui all'all. 3:
  - spese sostenute per i lavori in aree di interesse archeologico: il rallentamento delle condizioni di lavoro comporta, in tali aree, una produttività rispettivamente pari a 9,5 ml/gg secondo il Gestore uscente, e pari a 32,5 ml/gg secondo l'advisor, a fronte di una produttività determinata, in condizioni normali, dalle linee guida ministeriali pari a 50 ml/gg. L'incremento, nella stima del gestore uscente, con l'introduzione dell'extra-costo per presenza dell'archeologo è pari a Euro 3.336.209,98;
  - spese sostenute in relazione a opere edili per peculiarità territoriali – impianto di cantiere.
    Nell'analisi relativa alla posa delle condotte longitudinali, come indicato dalle Linee Guida, si considera una posa giornaliera pari a 50 ml. Il gestore uscente, invece, considera una produttività giornaliera pari a 15 ml. I costi di cantiere sono applicati su tutte le tipologie stradali ad eccezione della posa su terreno naturale. Secondo l'advisor tale conteggio operato dal Gestore non può essere condiviso in quanto viene applicato alla totalità della rete posta nella Città di Torino, ipotesi non possibile; inoltre il conteggio effettuato dal Gestore porterebbe a ritenere che il materiale, quale la rete in plastica, verrebbe acquistato ogni qualvolta si allestisce un cantiere senza considerare alcuna possibilità di riutilizzo.
    L'incremento, nella stima del gestore uscente, con l'introduzione dell'extra-costo per l'impianto di cantiere è pari a Euro 14.944.596,84.

- spese per sotto servizi e presenza di nicchie. Il gestore nel considerare tale voce rileva la notevole presenza di sottoservizi nel territorio della Città; tale situazione richiede un numero di nicchie per la saldatura delle tubazioni maggiore di quanto normalmente incluso nelle dimensioni dello scavo tipo previsti dalle Linee guida Ministeriali. Secondo l'advisor tale valutazione non può essere accolta in riferimento all'intera lunghezza del tratto di rete posato su strada comunale asfaltata e su pavimentazione speciale.
  L'incremento, nella stima del gestore uscente con la variazione dell'extra-costo relativo alle nicchie è pari ad Euro 2.240.415,01.

Al fine di valutare l'esatta consistenza del valore della rete, con l'assistenza del servizio centrale Avvocatura, è stato chiesto ai diversi Servizi Comunali e al gestore uscente se risultassero erogati, in favore di quest'ultimo, contributi a qualunque titolo. I soggetti interpellati hanno comunicato che non risultano erogati da parte della Città contributi a qualunque titolo a favore della concessionaria del servizio gas.

Alla luce di quanto sopra esposto occorre procedere all'approvazione del valore degli impianti secondo la stima redatta dal consulente: Studio Fracasso s.r.l. nonché prendere atto del disaccordo con il gestore uscente. Una volta approvate da tutti i Comuni dell'ambito le stime delle parti di impianto ubicate nei rispettivi territori, la Città di Torino in qualità di Stazione Appaltante, potrà procedere alla pubblicazione degli atti di gara volta all'affidamento del servizio di distribuzione del gas. A seguito dell'affidamento del servizio, conformemente alla normativa vigente e alla convenzione prot. n. 2017-1662 stipulata tra comuni ex art. 30 TUEL, la Città di Torino svolgerà la funzione di controparte e di controllo del contratto di servizio per l'intero ambito. Tale controllo sarà coordinato da un comitato di monitoraggio costituito da rappresentanti degli enti facenti parte dell'ambito stesso. Le funzioni di monitoraggio coinvolgeranno le competenze e gli Uffici dei servizi di Viabilità, Edilizia, Urbanistica; Ambiente e Partecipate nell'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione dei controlli energetici in generale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

richiamate le premesse e gli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto del disaccordo tra il Comune di Torino in qualità di Ente concedente e il gestore uscente Italgas reti S.p.A., sulla determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente Italgas reti S.p.A.;
2) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la relazione di stima degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà del gestore uscente nonché il valore di rimborso di tali impianti, basato su una consistenza al 31.12.2015, per un importo di Euro 235.955.762,34, come individuata dall'Advisor incaricato Studio Fracasso s.r.l. nella relazione integrativa trasmessa in data 07.08.2018 con nota prot. n. 621/000122G/BDV-EF;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, c. 16 del D.M. 226/11 il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale riporterà entrambe le stime nonché un valore di riferimento così come determinato dalla normativa, inoltre l'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante sarà regolata direttamente fra il gestore uscente e il gestore entrante;
4) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 4**);
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaca
Chiara Appendino

Il Vicesindaco
Guido Montanari

Il Direttore
Divisione Patrimonio,
Partecipate e Appalti
Antonino Calvano

Il Direttore
Divisione Servizi Tecnici –
Coordinamento
Sergio Brero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area
Ernesto Pizzichetta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 58 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 novembre 2018 al 26 novembre 2018;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22 novembre 2018.